



Il Presidente
GIOVANNI MARIA BOCCHIARDO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente

TROPINI MARIO, Relatore

PREVOSTO ALDO, Giudice

in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 182/2023 depositato il 01/10/2023

proposto da

[Redacted]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Imperia

Difeso da

[Redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [Redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220229001954769000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220060001544861000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220060010740339000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220060014718618000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220070013098676000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220080018253485000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220100012046715000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220110002343659000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento. Vinte le spese

Resistente/Appellato: Rigetto .Vinte le spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente è insorta avverso gli atti in epigrafe. In particolare il ricorrente chiede che venga accertata l'illegittimità nonché la nullità della suindicata intimazione di pagamento n.05220229001954769000, deducendo tre motivi di impugnazione, e precisamente:

A) omessa e/o irrituale notifica degli atti prodromici;

B) mancata sottoscrizione dei ruoli presupposti alle cartelle esattoriali, poste alla base dell'intimazione impugnata, da parte del titolare (o suo delegato) dell'ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva;

C) Intervenuta prescrizione decennale della pretesa tributaria sottesa alle prime sette cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata.

L'Agente della Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni ritualmente depositate contestando in toto le domande ed argomentazioni di parte ricorrente siccome infondate.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa contestando le difese dell'Ufficio, riaffermando la bontà delle difese dispiagate in ricorso ; lo stesso viene in decisione in esito all'udienza di discussione del 18/9/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul primo motivo di cui al ricorso la Corte osserva come parte resistente, costituendosi in giudizio e deoisitando contestualmente le produzioni sub 3 , abbia fornito prova della notifica delle cartelle di cui trattasi da parte, in quel tempo, di Equitalia Sestri cui poi è succeduta l'odierna resistente; notifiche effettuate all'indirizzo della contribuente e perfezionatesi per compiuta giacenza. Tale motivo di doglianza deve essere pertanto disatteso avendo la resistente fornito prova delle intervenute risalenti notifiche.

Quanto alla formulata domanda di declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione alla asserita mancata sottoscrizione dei ruoli presupposti alle cartelle esattoriali, poste alla base dell'intimazione stessa, da parte del titolare (o suo delegato) dell'ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva, parte resistente, pur entrando anche nel merito di tale eccezione ritenuta inammissibile in quanto tardiva, per essere stata proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento n. 05220229001954769000, notificata in data 20/06/2023 , in merito alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, ha rilevato come l'iscrizione sia stata effettuata dall' Ente Impositore, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TERRITORIALE DI SANREMO, che è e resta unico titolare e responsabile del credito mentre esso concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento. La resistente ha pertanto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e tale eccezione , per quanto suddetto va pertanto accolta con reiezione sul punto della domanda della ricorrente.

Occorre esaminare infine l'eccezione di prescrizione sollevata. In atti i molteplici atti interruttivi notificati dall'ufficio alla ricorrente. Pur tuttavia l'ultimo atto precedente all'intimazione di pagamento oggi impugnata risulta del 28/11/2016 per cui, essendo trascorsi oltre 5 anni, interessi sanzioni devono ritenersi prescritti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.

Il parziale accoglimento del ricorso determina l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni intimati. Respinge nel resto.

Spese di lite compensate.

Il Relatore

Il Presidente

Avvocato Mario Tropini
Bocchiardo

Avvocato Giovanni Maria